



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 - P.zza XXV Aprile, 1 98066 Patti (ME)

Tel. e fax : 0941.21408 – email : MEIC849001@istruzione.it

CODICE FISCALE : 86000830835 - CODICE MECCANOGRAFICO : MEIC849001

SCHEMA SINOTTICO DELLA NORMATIVA SU TUTTI I BES

	Disabilità certificata	DSA	Altri BES
Individuazione degli alunni	Certificazione ai sensi della L. n° 104/92 art. 3 commi 1 o 3 (gravità)	Diagnosi ai sensi L. n° 170/10	Delibera consiglio di classe ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e C.M. n° 8/13 e Nota 22/11/2013
Strumenti didattici	PEI: con riduzione di talune discipline (art. 16 comma 1 L. n° 104/92) e prove equipollenti e tempi più lunghi (art. 16 comma 3 L. n° 104/92) Insegnante per il sostegno e/o assistenti per l'autonomia e la comunicazione.	PDP: con strumenti compensativi e/o misure dispensative e tempi più lunghi.	PDP (solo se prescrive strumenti compensativi e/o misure dispensative)

<p>Effetti sulla valutazione del profitto</p>	<p>PRIMO CICLO:</p> <p>1. Diploma: valutazione positiva (art. 16 commi 1 e 2 L. n° 104/92): se si riscontrano miglioramenti rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti relativi ad un PEI formulato solo con riguardo alle effettive capacità dell'alunno.</p> <p>2. Attestato con i crediti formativi: eccezionalmente in caso di mancati o insufficienti progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti. Rilasciato dalla Commissione d'esame e non dalla scuola. È comunque titolo idoneo all'iscrizione al secondo ciclo (O.M. n° 90/01, art. 11 comma 12)</p> <p>SECONDO CICLO:</p> <p>1. Programmazione semplificata: diritto al diploma, se superato positivamente esame di Stato con prove equipollenti e tempi più lunghi</p> <p>2. Programmazione differenziata: diritto ad attestato certificante i crediti formativi (rilasciato sempre dalla commissione d'esame e non dalla scuola)</p>	<p>1. Dispensa scritto lingue straniere compensata da prova orale: consente Diploma (Linee guida 4.4 allegate a D.M. 12/07/2011, art. 6 comma 5).</p> <p>2. Esonero lingue straniere: solo attestato con i crediti formativi (D.M. 12/07/2011 art. 6 comma 6).</p>	<p>Misure dispensative (ad eccezione della dispensa dallo scritto di lingue straniere e dell'esonero normativamente previste solo per DSA).</p> <p>Strumenti compensativi. Tempi più lunghi. Con possibile Diploma.</p> <p>Per gli stranieri c'è normativa specifica.</p>
--	---	--	---

Riferimenti normativi

LEGGE 104/92

BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)

La legge definisce in questo modo l'HANDICAP (art. 3 comma 1): "minorazione fisica, psichica e sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

La legge definisce in questo modo l'HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA' (art. 3 comma 3): "riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, che renda necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".

Il certificato di handicap grave è uno dei requisiti per accedere alla fruizione dei permessi lavorativi previsti dalla legge quadro. In particolare l'art. 33 della legge, così come modificato dalla L. 53/2000, prevede:

1. la lavoratrice madre, o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, possono astenersi dal lavoro in astensione facoltativa di cui alla legge 1204/71 fino al compimento del 3° anno di età del bambino, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
2. in alternativa a quanto sopra, il lavoratore può chiedere 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3° anno di vita del bambino;
3. successivamente al compimento del 3° anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, con minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado (a condizione che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva), hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno;
4. il genitore o il familiare lavoratore, pubblico o privato che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso;
5. la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire, alternativamente, dei permessi di cui ai punti 2 e 3; ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso;
6. le disposizioni prima elencate si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

BENEFICI PREVISTI DALLE LEGGI FINANZIARIE

Benefici per invalidi e portatori di handicap (aggiornamento legge finanziaria 2007 – Legge 27 dicembre 2006 n. 296)

Al fine di poter accedere ai benefici è opportuno che l'utente richieda espressamente il Mod. A del verbale della Legge 104/92.

I soggetti disabili o i loro familiari che acquistano un veicolo possono contare su quattro BENEFICI FISCALI:

1. IVA agevolata: IVA agevolata al 4% sull'acquisto spetta per un solo veicolo nel corso dei quattro anni (non ci sono limiti di valore, ma limiti di cilindrata: fino a 2000 cc, se a benzina ovvero fino a 2800 cc., se con motore diesel);
2. Detraibilità IRPEF: Detrazione IRPEF del 19% delle spese per acquisto dei veicoli, senza limiti di cilindrata, fino ad una spesa massima di € 18.075,99. La detrazione compete una sola volta nel corso del quadriennio dalla data di acquisto;
3. Esenzione dal pagamento del bollo auto: l'esenzione del pagamento del bollo auto riguarda i veicoli con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota agevolata e spetta sia quando l'auto è intestata allo stesso disabile sia quando risulta intestata ad un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (Per ulteriori informazioni rivolgersi allo sportello disabili regionale "spazio disabilità" – via Melchiorre Gioia 39, Milano – tel. 02.67654740 – email: spazio_disabilita@regione.lombardia.it
4. Esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà: i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un'auto nuova sia nella trascrizione di un 'passaggio' riguardante un'auto usata. L'esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico (Per ulteriori informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 02 37677 1 - selezionare l'opzione 3- dalle ore 9:00 alle ore 14:00; Fax 02 39310861; oppure è possibile accedere al sito http://www.up.aci.it/milano/article.php3?id_article=80)

A seconda della tipologia di disabilità variano i benefici fiscali concessi nonché la documentazione da presentare. Le tipologie di disabilità sono le seguenti:

a) DISABILI SENSORIALI (NON VEDENTI E SORDI)

possono godere delle agevolazioni (IVA + IRPEF + esenzione bollo auto); a partire dal 01/01/2008 la Provincia di Milano ha deliberato che anche per i veicoli intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali è possibile avvalersi dell'agevolazione della riduzione di 1/4 dell'IPT, ciò è possibile solo se l'acquirente del veicolo nuovo risiede nella Provincia di Milano o se l'acquirente del veicolo usato acquista da venditore risultante in provincia di Milano come da certificato di proprietà;

→ tra la documentazione da presentare necessita la certificazione attestante la cecità, parziale o assoluta nonché (ai sensi della Circolare n. 72 del Ministero delle Finanze del 30 luglio 2001) anche gli ipovedenti gravi, o il sordomutismo rilasciata dalle Commissioni mediche Integrate c/o le ASL;

b) DISABILI PSICHICI O MENTALI TITOLARI DI INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

possono godere delle agevolazioni fiscali sui veicoli (IVA + IRPEF + esenzione dal

bollo auto + PRA) i disabili, di detta categoria, titolari di indennità di accompagnamento; → tra la documentazione da presentare necessita la certificazione attestante l'invalidità rilasciata dalle Commissioni mediche Integrate c/o le ASL da cui deve risultare la titolarità dell'indennità di accompagnamento nonché deve esser prodotto anche il verbale di accertamento di handicap grave, art. 3 comma 3, Legge 104/92 (N.B. deve esser biffata la quarta voce presente sul Mod. A del verbale handicap L. 104/92);

c) DISABILI MOTORI CON GRAVI DIFFICOLTÀ ALLA DEAMBULAZIONE O AFFETTI DA PLURIAMPUTAZIONE

possono godere delle agevolazioni fiscali sui i veicoli (IVA + IRPEF + esenzione dal bollo auto + PRA) le persone con disabilità motoria che comporti una grave difficoltà di deambulazione o che derivi da una pluriamputazione; i disabili di detta categoria non devono obbligatoriamente adattare il veicolo per poter accedere alle agevolazioni di cui sopra;

→ tra la documentazione da presentare necessita il verbale di accertamento di handicap, rilasciato dalle Commissioni mediche Integrate c/o le ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave, art. 3 comma 3, Legge 104/92, derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione (N.B. deve esser biffata la quarta voce presente sul Mod. A del verbale handicap L. 104/92);

→ nei soli casi di amputazione di entrambi gli arti superiori è sufficiente il verbale della Commissione Mediche Integrate, non è infatti richiesto il verbale di accertamento di handicap (L. 104/92) dimostrante una condizione di gravità, art. 3 comma 3 (come da risoluzione n. 8 del 25/01/07 dell' Agenzie dell'Entrate).

d) DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE

ai fini delle agevolazioni fiscali sui veicoli (auto ed in taluni casi motoveicolo - IVA + IRPEF + esenzione dal bollo auto + PRA) rientrano nella categoria dei disabili motori:

a) i disabili titolari di patenti speciali con ridotte o impedito capacità motorie con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi alla guida;

b) i disabili che abbiano richiesto la patente speciale e che sono in possesso di certificato di idoneità alla guida;

c) i disabili motori che per la natura della loro menomazione o perché minorenni non possono conseguire la patente di guida speciale e che quindi devono essere trasportati o accompagnati da terzi

Nel caso in cui la disabilità motoria non comporti una grave limitazione delle capacità di deambulare o non dipenda da una pluriamputazione (ovvero non ci si trovi dinanzi ad una situazione di handicap grave e la quarta voce del Mod. A del verbale L. 104/92 non è stata biffata), gli interessati o i familiari che li abbiano a carico fiscale, devono obbligatoriamente adattare il mezzo di trasporto quale condizione per accedere ai benefici fiscali, tra cui l'esenzione dal bollo auto;

→ tra la documentazione da presentare necessita il certificato della CML, qualora sia la postazione di guida ad essere adattata, o il verbale di accertamento di handicap, rilasciato dalle Commissioni mediche Integrate c/o le ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap, art. 3, legge 104/92 (ai sensi della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), con ridotte o impedito capacità motorie (N.B. deve esser biffata la terza voce presente sul

Mod. A del verbale handicap L. 104/92), ovvero non necessita il riconoscimento dello stato di handicap grave.

1. **CONGEDI PARENTALI:** la lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa o , sebbene in vita, si trovino impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio in quanto totalmente inabili, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di disabile riconosciuto portatore di handicap grave, può usufruire di congedo retribuito per un massimo di 2 anni nell'arco della vita lavorativa. Il congedo straordinario retribuito può essere utilizzato anche per assistere il coniuge con disabilità grave, purché convivente con il beneficiario dei permessi.
2. **AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE:** a decorrere dall'anno 2002 i sordi e gli invalidi per qualsiasi causa ai quali è stata riconosciuta una invalidità superiore al 74%, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, il beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini al diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva (non quindi ai fini dell'ammontare della pensione); il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di 5 anni di contribuzione figurativa.
3. **ALTRE AGEVOLAZIONI:**
 - Dal 1° gennaio 2007 le detrazioni massime per il figlio portatore di handicap sono fissate in € 1.120,00 per i figli di età inferiore a tre anni e in € 1.020,00 per i figli di età superiore ai tre anni. Le detrazioni spettanti sono in funzione del reddito complessivo posseduto e il loro importo diminuisce con l'aumentare del reddito.
 - detrazione IRPEF del 36% IVA al 4% per l'eliminazione delle barriere architettoniche (art. 1 della legge. 449/97 e successive modifiche)
 - interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche (es. prestazioni rese dal medico generico, acquisti di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili
 - detrazione IRPEF del 19% - sulla parte che eccede la franchigia di € 129,11 - sulle spese sanitarie specialistiche
 - detrazione IRPEF del 19% per l'intero ammontare (senza togliere la franchigia di € 129,11) sulle spese sostenute per:
 - trasporto in ambulanza del disabile
 - acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
 - acquisto di arti artificiali per la deambulazione
 - sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap (fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa)
 - i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, al sollevamento dei disabili
 - servizi di interpretariato dei sordi
 - costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni; tuttavia non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 36% di cui all'art. 1 della Legge 449/97 e successive modifiche, per cui la detrazione del 19% spetta solo sulla somma

eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% per le ristrutturazioni

- trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzina
- IVA agevolata al 4% per l'acquisto dei mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili; per i sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di menomazioni permanenti di natura motorio, visiva, uditiva o del linguaggio (apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche) e per conseguire una delle seguenti finalità:
 - a) facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso all'informazione e alla cultura
 - b) assistere la riabilitazione

Per poter fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso della seguente documentazione:

- verbale di riconoscimento dello stato di handicap (L. 104/92) attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) ed il carattere permanente della stessa;
- specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione ed il sussidio tecnico e/o informatico.
- rimborsi delle spese sostenute per i soggiorni effettuati all'estero a scopo di cura (DPCM. 1° dicembre 2000)
- Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili nella percentuale del 19% calcolabili su un ammontare di spesa non superiore a € 2.100,00, purché il reddito non sia superiore a € 40.000,00.
La detrazione d'imposta per gli addetti all'assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (importo massimo di € 1.549,37).
- In favore dei non vedenti sono state introdotte le seguenti agevolazioni:
 - detrazione IRPEF del 19% sulle spese sostenute per l'acquisto del cane guida; la detrazione può essere calcolata su un importo massimo di € 18.075,99 (in questo limite rientrano anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente)
 - detrazione forfetaria di € 516,46 sulle spese sostenute per il mantenimento del cane guida
 - aliquota agevolata al 4% sugli acquisti di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti (es. giornali, notiziari, quotidiani, periodici, libri)
- Se il beneficiario di una eredità o donazione è una persona portatrice di handicap, l'imposta sulle successioni e sulle donazioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota che supera l'ammontare di € 1.500.000,00

ELENCO DEI SITI DI UTILE CONSULTAZIONE.

- Legge 12 marzo 1999 n. 68: <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99068l.htm>
DM Sanità 5.2.1992, tabella delle
minorazioni:<http://www.handylex.org/stato/d050292.shtml>
- Legge 5 febbraio 1992 n. 104 sulla
disabilità:<http://www.handylex.org/stato/1050292.shtml>
- Sito che guida passo passo alla invalidità
civile:<http://www.italia.gov.it/servlet/ContentServer?pagename=e-Italia/PassoPassoMain>
- Limiti di reddito e benefici
economici: <http://www.inps.it/home/default.asp?sID=%3B0%3B&iMenu=1&itemDir=4774&Item=4809>
- Guide INPS: <http://www.inps.it/Doc/Pubblicazioni/Opuscoli/pdfdisabili.pdf>
- Miniguide
INPS: <http://www.inps.it/Doc/Pubblicazioni/Miniguide/minidisabili.pdf>
- Moduli vari
INPS: <http://www.inps.it/Modulistica/compila.asp?idArea=4&AreaDesc=Prestazioni+a+sostegno+del+reddito&idpagina=4&pagina=4&lang=&intra=&cf=>
- Guida all'esonazione del ticket:
<http://www.ministerosalute.it/esenzioniTicket/paginaMenuEsenzioniTicket.jsp?menu=croniche&lingua=italiano>

LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
(10G0192)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. 2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura. 3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica. 4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica. 5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri. 6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme. 7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulle promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2 Finalità

1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità: a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d) adottare forme di

verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Art. 3 Diagnosi

1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate. 2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia. 3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

Art. 4 Formazione nella scuola

1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, e' assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. 2. Per le finalità di cui al comma 1 e' autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato, dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. Note all'art. 4: - La legge 23 dicembre 2009, n. 191, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009.

Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

Art. 6 Misure per i familiari

1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili. 2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7 Disposizioni di attuazione

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3. 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad

attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4. 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Art. 8 Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa. Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Facendo seguito alla *nota prot. 1551 del 27 giugno 2013*, si intendono qui fornire ulteriori indicazioni e chiarimenti relativamente all'applicazione della ***Direttiva 27.12.2012 "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione"*** e della ***successiva C.M. n. 8 del 6 marzo 2013***, anche sulla base delle richieste pervenute dalle scuole e delle esigenze rappresentate dal personale docente e dai dirigenti scolastici. Resta fermo che il corrente anno scolastico dovrà essere utilizzato per sperimentare e monitorare procedure, metodologie e pratiche anche organizzative, con l'obiettivo comune di migliorare sempre più la qualità dell'inclusione, che è un tratto distintivo della nostra tradizione culturale e del sistema di istruzione italiano, in termini di accoglienza, solidarietà, equità, valorizzazione delle diversità e delle potenzialità di ciascuno. Per tale fine, si ha fiducia nell'operato delle istituzioni scolastiche, dei docenti tutti, dei dirigenti scolastici, del personale tecnico e amministrativo, consapevoli del quotidiano impegno e del delicato compito che tutta la comunità educante responsabilmente assume. Nei mesi scorsi sono state segnalate, osservate e raccolte tante buone pratiche realizzate dalle scuole che l'Amministrazione intende rendere visibili affinché siano condivise, fatte oggetto di riflessione e, ove possibile, diffuse. Esse testimoniano la vitalità di un sistema scolastico in evoluzione, che però affonda le proprie radici in principi consolidati. Giova forse ricordare che la personalizzazione degli apprendimenti, la valorizzazione delle diversità, nella prospettiva dello sviluppo delle potenzialità di ciascuno sono principi costituzionali del nostro ordinamento scolastico recepiti nel DPR 275/99, laddove è detto che «*Nell'esercizio Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione 2 dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche ... possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo...*» (art.4). *** Ciò premesso, al fine di corrispondere alle richieste di chiarimenti pervenute dalle scuole in relazione alla Direttiva ed alla Circolare sopra citate, e nel rispetto dell'esercizio dell'autonomia scolastica, si comunica quanto segue.

Piano Didattico Personalizzato

Al riguardo si richiama l'attenzione sulla distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di apprendimento. Nella quotidiana esperienza didattica si riscontrano momenti di difficoltà nel processo di apprendimento, che possono essere osservati per periodi temporanei in ciascun alunno. È dato poi riscontrare difficoltà che hanno un carattere più stabile o comunque, per le concause che le

determinano, presentano un maggior grado di complessità e richiedono notevole impegno affinché siano correttamente affrontate. Il disturbo di apprendimento ha invece carattere permanente e base neurobiologica. La scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza; pertanto la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato. La Direttiva ha voluto in primo luogo fornire tutela a tutte quelle situazioni in cui è presente un disturbo clinicamente fondato, diagnosticabile ma non ricadente nelle previsioni della Legge 104/92 né in quelle della Legge 170/2010. In secondo luogo si sono volute ricomprendere altre situazioni che si pongono comunque oltre l'ordinaria difficoltà di apprendimento, per le quali dagli stessi insegnanti sono stati richiesti strumenti di flessibilità da impiegare nell'azione educativo-didattica. In ultima analisi, al di là delle distinzioni sopra esposte, nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche. Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA1, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. E' quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici. Al riguardo, si ritiene utile fornire una precisazione di carattere terminologico. Per “certificazione” si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge – nei casi che qui interessano: dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010 - le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento. Per “diagnosi” si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie. Pertanto, le strutture pubbliche (e quelle accreditate nel caso della Legge 170), rilasciano “certificazioni” per alunni con disabilità e con DSA. Per disturbi ed altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo, ecc.), ma che hanno un fondamento clinico, si parla di “diagnosi”. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione 3 per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e

personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento.

Alunni con cittadinanza non italiana

In particolare, per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana, è stato già chiarito nella C.M. n. 8/2013 che essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato. Si tratta soprattutto – ma non solo – di quegli alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina (stimati nel numero di circa 5.000, a fronte di oltre 750.000 alunni di cittadinanza non italiana) ovvero ove siano chiamate in causa altre problematiche. Non deve tuttavia costituire elemento discriminante (o addirittura discriminatorio) la provenienza da altro Paese e la mancanza della cittadinanza italiana. Come detto, tali interventi dovrebbero avere comunque natura transitoria. *** È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento. Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curare la metodologia alle esigenze dell'alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione. In definitiva, la personalizzazione non è mera questione procedurale, che riduce la relazione educativa a formule, acronimi, adempimenti burocratici; un corretto approccio, pertanto, si salda con quanto deliberato in termini generali nel Piano dell'offerta formativa rispetto alle tematiche dell'inclusione e del riconoscimento delle diversità, alla valorizzazione di ogni individuo nella comunità educante, alla capacità della scuola stessa di “individuare” soluzioni adeguate ai diversi problemi.

Piano annuale per l'inclusività

Il Piano annuale per l'inclusività deve essere inteso come un momento di riflessione di tutta la comunità educante per realizzare la cultura dell'inclusione, lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, non dunque come un ulteriore adempimento burocratico, ma quale integrazione del Piano dell'offerta formativa, di cui è parte sostanziale (nota prot. 1551 del 27 giugno 2013). Scopo del piano è anche quello di far emergere criticità e punti di forza, rilevando le tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, l'insieme delle difficoltà e dei disturbi riscontrati, dando consapevolezza alla comunità scolastica - in forma di quadro sintetico - di quanto sia consistente e variegato lo spettro delle criticità all'interno della scuola. Tale rilevazione sarà utile per

orientare l'azione dell'Amministrazione a favore delle scuole che presentino particolari situazioni di complessità e difficoltà.

Gruppo di lavoro per l'inclusività

Per quanto concerne le indicazioni relative alle modalità organizzative della scuola, alle riunioni degli organi di istituto, ivi incluso il Gruppo di lavoro per l'inclusività (GLI) ed all'utilizzo del Fondo di istituto, queste sono da intendersi come suggerimenti operativi, essendo dette Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione 4 procedure rimesse alla autodeterminazione delle Istituzioni scolastiche, secondo quanto disposto dalle norme di legge e contrattuali. In particolare, in relazione alle riunioni del Gruppo di lavoro per l'inclusività ad inizio d'anno, le scuole definiranno tempi e modalità degli incontri anche sulla base di un congruo periodo di osservazione degli alunni in ingresso, al fine di poter stabilire eventuali necessità di interventi nell'ottica dell'inclusione. Inoltre, in relazione ai compiti del Gruppo di lavoro per l'inclusività, che assume, secondo quanto indicato nella C.M. 8/2013, funzioni di raccordo di tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola, si rammenta il rispetto delle norme che tutelano la privacy nei confronti di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali. In particolare, si precisa che nulla è innovato per quanto concerne il Gruppo di lavoro previsto all'art. 12, co. 5 della Legge 104/92 (GLH operativo), in quanto lo stesso riguarda il singolo alunno con certificazione di disabilità ai fini dell'integrazione scolastica. A livello di Istituto, si precisa inoltre che le riunioni del Gruppo di lavoro per l'inclusività possono tenersi anche per articolazioni funzionali ossia per gruppi convocati su tematiche specifiche. Sempre con riferimento al Gruppo di lavoro per l'inclusività, si anticipa che verranno organizzati specifici incontri informativi per i referenti di istituto, al fine di dare corretta interpretazione alle indicazioni fornite nella Circolare n. 8/2013.

Organizzazione territoriale per l'inclusione

Con riferimento a quanto espresso nella C.M. 8/2013 relativamente all'attuazione dell'art. 50 della Legge 35/2012, si ribadisce che il lavoro preliminare che verrà svolto in ambito territoriale, nella creazione di una rete di scuole-polo per l'inclusione, “risulta strategico anche per creare i presupposti per l'attuazione dell'art. 50 del D.L. 9.2.2012, n. 5, così come modificato dalla Legge 4.4.2012, n. 35”. Per quanto concerne i rapporti tra i vari organismi per l'integrazione degli alunni con disabilità, si informano le scuole che è in atto una riorganizzazione complessiva della rete dei Centri Territoriali di Supporto (CTS) e dei Centri Territoriali per l'Inclusione (CTI), a cura degli Uffici scolastici regionali, per la ridefinizione di compiti e ruoli. Al riguardo, si precisa che nulla è innovato per quanto riguarda i Gruppi di lavoro interistituzionali (GLIP), i cui

compiti e la cui composizione sono previsti da una norma primaria (art 15 legge n. 104/92). Con successiva nota – nell’ottica dell’ottimizzazione e della funzionalità delle specifiche competenze - saranno ulteriormente definiti i compiti dei CTS e dei CTI, fermo restando quanto disposto nel DM 12 luglio 2011 e nelle Linee guida per il diritto allo studio di alunni e studenti con DSA. Ulteriori approfondimenti saranno svolti in sede di conferenze regionali di servizio e comunicati con successive note. Il percorso di sperimentazione e monitoraggio troverà adeguato spazio nel portale online che sarà a breve reso disponibile. Si ringrazia e si confida nello sperimentato spirito di collaborazione.

A cura del Referente d’Istituto per i DSA/BES

Insegnante Grazia Tindara Calabrò

